

Pref. Avv. Mario Esposito

Cons. Oriana Calabresi

Avv. Giulia Minichiello

Presidente

Giudice componente

Giudice componente

Nel procedimento n. R.G. TF 3/2017 promosso con reclamo proposto in data 23 ottobre 2017, avverso la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 31/2017 emessa in data 6 ottobre 2017 dal Tribunale Federale notificata e pubblicata in data 10 ottobre 2017, nei confronti di:

Gargantini Giovanna elettivamente domiciliata a Reggio Calabria in Via Sbarre C.li, Trav. N. 33 presso lo Studio dell'avv. **Fascì Lorenzo**, dal quale è rappresentata e difesa
reclamante

Contro

La Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.), con sede in Roma, Stadio Olimpico Curva Sud, in persona del Presidente di Federazione - legale rappresentante pro tempore **Michele Barbone**

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con reclamo presentato in data 23 ottobre 2017, la sig.ra Gargantini Giovanna impugnava la decisione del Tribunale federale n. 31/2017 adottata il 6 ottobre 2017 e notificata via pec il 10 ottobre 2017, chiedendo: *“voglia l’Adita Corte, in riforma della sentenza impugnata, ritenere il ricorso e così anche memorie e scritti ammissibili, procedibili e fondati. Per l’effetto, annullare l’esito del concorso oggetto di gravame. L’odierno atto di appello palesa vizi, omissioni, irregolarità intervenute nella procedura concorsuale di che trattasi. Alcuni di tali vizi sono comuni a tutti altri afferiscono solo alla posizione della ricorrente; quindi, quantomeno, in relazione alle censure relative alla singola posizione della ricorrente, la*

Corte vorrà e dovrà dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il concorso oggetto di contestazione sia pure limitatamente alle posizioni della ricorrente, oggi appellante ed obbligare la Federazione ad indire un nuovo bando che attraverso un corso, coerente con le disposizioni del Tribunale Federale, sia rispettoso della condizione di trasparenza, lealtà e correttezza che sono le inderogabili condizioni di una FNS”.

Con il reclamo, si contestano le motivazioni della decisione di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado, adottata dal Tribunale Federale, sulla base di una serie di deduzioni che di seguito si sintetizzano:

1. In primo luogo la reclamante, nel censurare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato in data 26 luglio 2017, in ordine alla mancata notifica del ricorso ai controinteressati, sostiene che tale previsione non trova alcun riscontro nella normativa Federale. Ribadisce al riguardo *“Nulla è previsto, quindi, nel Regolamento di Giustizia FIDS, circa l’obbligo di dover instaurare il procedimento anche nei confronti di eventuali controinteressati, né tanto meno di applicare le procedure previste in ambito del diritto Amministrativo, a cui, invece, il Giudice di primo grado fa reiterato riferimento. E’ previsto, per converso, che il ricorrente indichi gli elementi identificativi di eventuali controinteressati. Atteso la natura delle motivazioni addotte a sostegno del ricorso, gli altri candidati non costituiscono, per la ricorrente, dei controinteressati”.*

2. Sul secondo motivo di inammissibilità del ricorso per la genericità delle censure mosse, la reclamante ribadisce la puntualità e la precisione delle stesse.

Con memoria difensiva depositata in data 1 dicembre 2017 la F.I.D.S. Federazione Italiana Danza Sportiva si costituiva in giudizio deducendo la inammissibilità e infondatezza del reclamo e la corretta e fondata motivazione della decisione impugnata.

1. Preliminarmente, la F.I.D.S. afferma la correttezza della statuizione del Tribunale riguardo alla inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione del principio del contraddittorio, per aver instaurato il giudizio solo nei confronti della F.I.D.S. e non anche dei controinteressati, evidenziando la necessità che *“l’impugnativa dei risultati di un bando d’esame debba essere proposto anche nei confronti di chi l’esame lo ha superato*

positivamente: in presenza di una graduatoria, nei confronti quanto meno di colui che immediatamente precede il ricorrente, in assenza di una graduatoria, nei confronti di almeno uno dei soggetti che siano stati ammessi”.

Sottolinea, altresì, che il ricorso senza l'integrazione del contraddittorio ai controinteressati poteva considerarsi ammissibile solo qualora fosse stato rivolto esclusivamente contro le previsioni del bando e non anche contro i risultati dell'esame.

2. In merito poi alla inammissibilità per la genericità delle censure mosse, la difesa della F.I.D.S. condivide le motivazioni del Tribunale secondo cui *“il ricorrente... è tenuto ad addurre censure puntuali, articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità degli atti impugnati, mentre non possono trovare ingresso ‘rilievi di contenuto generico, che si risolverebbero in un’inammissibile azione sollecitatoria di un esame degli atti stessi da parte del Giudice”* , ritenendo prive di pregnanza le doglianze esposte nell'impugnazione.

3. In subordine , propone in via di appello incidentale le censure già svolte nel primo grado di giudizio.

4. Conclude con la richiesta di respingere l'impugnazione, perché infondata, con conferma integrale della decisione di primo grado e, nel caso di annullamento della suddetta decisione, di accogliere il reclamo incidentale ovvero a) in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso per tardività, b) nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Il Presidente della Corte Federale d'Appello, con provvedimento del 31 ottobre 2017, fissava l'udienza di discussione del procedimento al 7 dicembre 2017, ore 10.00.

All'udienza del 7 dicembre 2017, la reclamante si riportava a quanto dedotto nel reclamo, sottolineando di non voler incidere sui risultati dell'esame degli altri concorrenti ma di voler contestare le modalità di svolgimento del concorso (non essendo, pertanto, necessaria la notifica del ricorso a controinteressati). Specificava inoltre, che la procedura sportiva è differente da quella amministrativa, e che non vengono indicate le eventuali modalità di notifica. Concludeva chiedendo la revisione della decisione di primo grado limitatamente

alla posizione della reclamante, per consentire alla stessa di partecipare ad un concorso regolare.

La Federazione resistente, nel riportarsi alle memorie depositate, evidenziava la genericità delle doglianze di controparte, ribadendo come la reclamante non sia riuscita in alcun modo a dimostrare perché avrebbe diritto ad una valutazione diversa e migliore.

Sottolineava poi come, chiedendo l'appellante l'annullamento del concorso, si renda necessaria l'individuazione di un soggetto che abbia interesse affinché sia mantenuta la validità del concorso stesso o come comunque, da un punto di vista processuale, anche a voler considerare non obbligatoria la notifica ai controinteressati, sia necessaria almeno la individuazione degli stessi.

Sulla genericità dei contenuti richiamava quanto deciso dal Tribunale in primo grado (con il supporto di ampia giurisprudenza) e chiedeva la conferma della pronuncia su tutti i punti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Questa Corte ritiene, infatti, di confermare la sentenza del Tribunale che ha ritenuto il ricorso inammissibile per violazione del principio del contraddittorio, per avere la ricorrente instaurato il giudizio solo nei confronti della F.I.D.S. e non anche dei controinteressati.

La F.I.D.S., come tutte le Federazioni sportive, è da considerare un soggetto di diritto privato inquadrato in un sistema pubblicistico, che esercita ora poteri di autonomia privata ora potestà amministrative, con applicazione di regimi giuridici differenti in ragione della natura dell'atto di volta in volta in rilievo.

Nel caso in esame, trattandosi dell'impugnazione di un concorso, si evince chiaramente che ci si trova in ambito pubblicistico con conseguente applicazione dei dettami mutuati dal diritto amministrativo.

Nella giurisprudenza amministrativa è incontrovertibile la previsione che, per instaurare un giudizio, sia necessario instaurare il procedimento anche nei confronti dei controinteressati.

La qualifica di controinteressati, ai quali deve essere notificato il ricorso, a pena di inammissibilità, ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 41, comma 2, c.p.a., deve essere riconosciuta a quei soggetti che siano portatori di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti prodotti dal provvedimento impugnato e che abbia natura uguale e contraria a quello del ricorrente. I controinteressati per essere qualificati tali, non devono essere (necessariamente) nominativamente menzionati nel provvedimento, essendo sufficiente che siano agevolmente identificabili sulla base della lettura dell'atto stesso.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti controinteressati è richiesta la presenza di due elementi. Da una parte, il c.d. "elemento formale", ovvero l'atto impugnato deve riferirsi ai soggetti coinvolti o, comunque, consentire un'agevole individuazione "perché indicati in modo non generico"; dall'altra il c.d. "elemento sostanziale", ovvero deve sussistere in capo al controinteressato, la titolarità di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, ossia di una situazione giuridica soggettiva analoga (ma di segno opposto) a quella che può essere fatta valere da un ricorrente.

Con l'odierno reclamo, la Signora Gargantini chiede che venga invalidato l'esito del concorso per il conseguimento della qualifica di Giudice Federale di livello "I" quindi è pacifico che l'eventuale annullamento delle prove di concorso determini la lesione dell'interesse dei partecipanti che abbiano invece superato l'esame e quindi acquisito la qualifica di giudice.

I vincitori di un concorso sono controinteressati rispetto al ricorso con il quale si impugna la graduatoria, e devono, quindi, essere messi in grado di far valere le proprie ragioni a difesa del risultato conseguito.

Nessuna valenza di notifica può essere data ai semplici sms inviati dalla reclamante agli altri partecipanti al concorso, con i quali li avvertiva di voler intraprendere una azione di impugnazione davanti al Tribunale Federale in merito alla validità del corso/concorso a cui avevano partecipato.

In base alle considerazioni suesposte questa Corte respinge il reclamo e assorbe ogni altra questione proposta.

P.Q.M.

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO DELLA FIDS

rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la decisione di primo grado con comunicato ufficiale n. 31 /2017 emessa dal Tribunale Federale FIDS in data 6 ottobre 2017 e notificata a mezzo pec in data 10 ottobre 2017.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 7 e 14 dicembre 2017

Pref. Avv. Mario Esposito Presidente **Presidente**

Cons. Oriana Calabresi **Componente**

Avv. Giulia Minichiello **Componente**